

DELIB. Albo Rifiuti 1 febbraio 2000

Criteria per l'iscrizione all'albo nella categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto.

(GU n. 90 del 17 aprile 2000)

Art. 1

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le attività di cui alla categoria 10 dell'art. 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, sono ripartite, in:

a) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: cementi-amianto, materiali plastici contenenti amianto, materiali contaminati da amianto, materiali d'attrito a base di amianto, materiali contenenti amianto ottenuti da trattamenti di inertizzazione convalidati dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto;

b) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: pannelli contenenti amianto, coppelle di amianto, carte e cartoni a base di amianto, tessuti e corde a base di amianto, filtri in amianto, materiali con amianto applicati a spruzzo o cazzuola, feltri e materassini di amianto.

Art. 2

1. Le imprese che, anche ai fini dell'obbligo della presentazione dei progetti di bonifica ai sensi del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, intendono iscriversi all'albo nella categoria 10 devono essere in possesso dei requisiti di cui alla tabella allegata sotto la lettera A.

2. I requisiti professionali del responsabile tecnico delle imprese che intendono iscriversi all'albo nella categoria 10 sono individuati nell'allegato B.

3. Le imprese che intendono iscriversi all'albo nella categoria 10 devono produrre, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione in merito alla conformità dell'impresa stessa alle norme dettate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. Tali imprese devono, altresì, documentare di essersi conformate alla legislazione vigente in materia di sicurezza, con l'individuazione del responsabile della sicurezza, producendo copia della comunicazione effettuata ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257, e l'art. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1994, n. 251), che disciplinano l'abilitazione degli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto.

Art. 3

1. Il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione di cui all'art. 1 si intende soddisfatto con gli importi di cui all'allegato C. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante la presentazione di un'attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a lire 5 miliardi, secondo lo schema allegato sotto la lettera D, o da una dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e distinta per lavori, dell'impresa, per gli ultimi cinque esercizi.

Art. 4

1. L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore

dello Stato di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

(Allegati omessi)
